CONSENSUNS

Polvere siamo e polvere torneremo

Per non dimenticare la figura di una persona cara, che vive per esempio in un paese lontano e non vediamo da tempo, dobbiamo pensare a lei. Si sfogliano gli album delle fotografie o quant'altro per tornare ricordare i bei momenti trascorsi insieme. Anche con le lacrime agli occhi, certo, perché è presente nel nostro cuore. Nello stesso modo, si può "ravvivare" il defunto, per imprimerlo nella mente. Infatti il solo luogo dove continuerà certamente a vivere, sarà fra coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e tra quelli che ne hanno sentito parlare.
Non è facile rassegnarsi ad accettare la perdita di qualunque persona che amiamo. Il dolore inconsolabile che si prova equivale a strappare via una parte di noi. Nessuno è immune da queste tristi emozioni se prova un sentimento verso chi se n'è andato. "La nostalgia per i propri cari è dato naturale. Chi dice di no, per il tempo in cui è moderata? Infatti, per la partenza, non solo per la perdita della persone più care, necessario è un morso di dolore ed una stretta anche negli animi più forti" (7,1).
La sofferenza potrebbe in parte essere attenuata se affrontassimo il problema prima che accada. La tendenza generale è quella di sfuggire a questo tipo di riflessione, seppure tutti convengono che è un destino ineluttabile. Solo a menzionare l'argomento della morte si viene presi per "uccello del malaugurio" o con epiteti ben più pesanti. Sta di fatto che, quando purtroppo accade l'inevitabile, vinti dalla disperazione, ci abbandoniamo in una condizione di totale depressione, affranti e avviliti.
Questa reazione è naturale ma, se si prolunga nel tempo, può avere qualche vantaggio? La tristezza che ci pervade può sortire un qualche effetto tale da restituirci il compianto? Magari fosse possibile ma siamo consci che nemmeno consumando giorni e notti in lacrime possiamo tornare a riabbracciare i nostri cari. Secondo Seneca, in perfetta sintonia col pensiero stoico, non apporta alcun beneficio. "Ma se dal rumore di nessun colpo ciò che è defunto viene richiamato, se la sorte immobile e fissa per l'eternità non viene cambiata da nessuna sofferenza, e la morte si è tenuta tutto ciò che ha strappato via, cessi un dolore che è inutile" (6,2). L'insensibilità che trasmette questo brano viene dal fatto che Seneca non è coinvolto in prima persona: questo è il momento per affrontare queste riflessioni. Solo a mente fredda riusciamo a ragionare perché durante il lutto non abbiamo certo un tale grado di lucidità.
Un esempio in tal senso è riportato nella Bibbia quando il figlio di pochi giorni di Davide, re d'Israele, si ammalò gravemente. "Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino e digiunò e rientrando passava la notte coricato per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra; ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con loro. Ora, il settimo giorno il bambino morì e i ministri di Davide temevano di fargli sapere che il bambino era morto, perché dicevano: "Ecco, quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole; come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Farà qualche atto insano!". Ma Davide si accorse che i suoi ministri bisbigliavano fra di loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi ministri: "È morto il bambino?".
Quelli risposero: "È morto". Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti; poi andò nella casa del Signore e vi si prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero il cibo e mangiò. I suoi ministri gli dissero: "Che fai? Per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto e, ora che è morto, ti alzi e mangi!". Egli rispose: "Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché dicevo: Chi sa? Il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo. Ma ora che egli è morto, perché digiunare? Posso io farlo ritornare? Io andrò da lui, ma lui non ritornerà da me!"" (2Samuele 12,16-23).
Potrebbe sembrare una spietata e cinica insensibilità da parte di un padre ma denota altrettanta logica inequivocabile. Specie letta dalla Parola di Dio, questa circostanza aiuta ad accettare con rassegnazione la realtà evitandoci illusioni di qualunque tipo. D'altronde sempre dalla stessa fonte è il verso: "Polvere sei e polvere tornerai" (Genesi 3,19). Anche se può apparire scontato, renderci conto che non siamo affatto eterni, consente di afferrare il senso della vita e di apprezzarla di più. Il dolore nasce anche dai rimpianti di non aver detto o fatto tutto quello che era possibile mentre la persona era qui con noi. Di conseguenza non sprechiamo il poco tempo prezioso ed esprimiamo tutto il nostro amore!

Claudio Pasetto

Dalla parte dei consumatori

Equitalia deve produrre la cartella: nuova sentenza

Equitalia deve dare prova del CONTENUTO e della NOTIFICA della cartella.
Pertanto, nel caso in cui il concessionario dovesse limitarsi a produrre in giudizio solo gli estratti di ruolo – ossia delle mere stampe dove viene indicato il presunto debito tributario – ma non la copia della cartella (e/o la documentazione attestante l'abilitazione degli agenti incaricati alla notifica) non vi è prova sia della correttezza dell'atto che delle sue modalità di notifica.
Ciò è quanto emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.68/01/12, depositata il 9/02/2012; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale chiarisce che "Vista l'assoluta carenza di prova del contenuto e della notifica della cartella, non rimane che annullare la cartella stessa della quale nulla consta oltre al numero e all'ammontare".
Tale sentenza, dunque, continua sostanzialmente l'indirizzo espresso già da altre Commissioni Tributarie (si ricordano ad esempio le sentenze della CTP di Parma n. 15/07/10 e la n.40/01/10, anch'esse visibili su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti) oltre che dal TAR di Reggio Calabria che in maniera puntuale evidenzia come non sia assolutamente sufficiente per il concessionario produrre in giudizio una copia degli estratti di ruolo "… perché vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all'originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto" (sent. n.301/2009).
Il problema, d'altronde, risulta di notevole interesse in quanto può succedere che il contribuente venga a conoscenza della cartella solo a seguito di atti successivi (come in caso di notifica di pignoramenti su c/c bancari o di un'iscrizione ipotecaria) oppure riceva la cartella incompleta (poiché ad esempio priva di alcune pagine).
In questo caso è la stessa legge che prevede l'onere del concessionario di conservare ed esibire su richiesta del contribuente (o dell'amministrazione) copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica (art. 26, comma 4, del DPR n.602/73).
Ci si augura, quindi, che anche per il concessionario possa valere la regola generale del nostro diritto processuale civile, ossia "Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat" (l'onere della prova spetta a chi vuol far valere un diritto e non a chi lo nega).

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it